

Partner di



*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 10/5/2023

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 28

Approfondimento

Oggetto: Regolarizzazione fatture emesse in ritardo

- 1) Com'è noto la fattura va emessa entro un certo termine decorrente dall'effettuazione dell'operazione. Più precisamente:
 - la fattura immediata va emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione;
 - la fattura differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Ricordiamo che per "emissione" della fattura si intende il momento della sua trasmissione allo Sdl, mentre la data della fattura è quella di effettuazione dell'operazione.

- 2) A norma dell'art. 6, primo comma del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, **la fattura imponibile** emessa in ritardo è soggetta alla sanzione dal 90% al 180% della relativa imposta, con un minimo di Euro 500 (art. 6, quarto comma). Sempre a norma dell'art. 6, primo comma del D.Lgs. 18.12.1997 n. 471, il ritardo nell'emissione della fattura costituisce una violazione formale soggetta alla sanzione fissa da 250 a 2.000 euro se lo stesso non incide sulla liquidazione dell'imposta, cioè se la fattura viene emessa oltre i termini ma entro la liquidazione periodica, mensile o trimestrale, del tributo.
- 3) A norma dell'art. 6, secondo comma del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, il ritardo nell'emissione di fatture relative ad **operazioni non imponibili, esenti o non soggette** (per assenza del requisito della territorialità) è soggetto alla sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo con un minimo di Euro 500. Tuttavia, se la sanzione non rileva neppure ai fini del reddito, si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro.
- 4) Il ritardo nell'emissione della fattura è ravvedibile a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 472 con le seguenti riduzioni:

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Partner di



Lettera	Ambito temporale	Riduzione sanzioni	%
Let. a-bis)	Sino a 90 giorni dalla violazione	1/9 del minimo	10%
Let. b)	Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione	1/8 del minimo	11,25%
Let. b-bis)	Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7 del minimo	12,86%
Let. b-ter)	Oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/6 del minimo	15%
Let. b-quater)	Se la sanatoria avviene dopo il "PVC"	1/5 del minimo	18%

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it